

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3158 del 13 novembre 2009 che approvava le disposizioni applicative di vari articoli della l.r. 29/2006;
- verificata l’esigenza di modificare le disposizioni applicative della l.r. 29/2006, approvate con la deliberazione di cui sopra, anche per adeguarne una parte alle modificazioni apportate alla l.r. 29/2006 dalle leggi regionali 21 maggio 2012, n. 15 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012” e 18 luglio 2012, n. 21 “Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)”;
- attesa, inoltre, la necessità di definire in maniera più dettagliata alcuni ulteriori aspetti e procedure di istruttoria delle pratiche di interesse agrituristico;
- ritenuto di procedere in tal senso;
- visto il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, dalla III Commissione consiliare permanente in data 8 aprile 2013 prot. n. 2725;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative
- visto l’obiettivo gestionale 21030007 “Interventi di investimento a sostegno dello sviluppo aziendale in agricoltura”;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare le allegate disposizioni applicative degli articoli 2, 4, 8, 16, 18, 20 e 23 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1” ed ulteriori aspetti che disciplinano le attività agrituristiche che formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 3158/2009 e di stabilire che le disposizioni allegate entrano in vigore in data odierna, con le modifiche indicate all’art. 21, comma 2.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 677 in data 19 aprile 2013

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 2, 4, 8, 16, 18, 20 e 23 DELLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29 “NUOVA DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 27 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 1998, N. 1” ED ULTERIORI ASPETTI CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE .

Art. 1 Definizioni.

1. Per “**locazione ad uso turistico**” di cui all’articolo 2 della legge regionale 29/2006 si intende la locazione di camere o alloggi per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi, rinnovabile una sola volta nello stesso anno, a favore dello stesso ospite.
2. Per attività di “**somministrazione di pasti**”, di cui all’articolo 2 della legge regionale 29/2006, si intende un’attività in cui devono essere proposti menù composti prevalentemente da piatti della cucina tradizionale valdostana, tenendo conto della produzione aziendale. L’attività di somministrazione pasti o merende può essere organizzata anche in forma di *party-service* all’interno o all’esterno dei beni fondiari in occasione di eventi atti a valorizzare il territorio.
3. Per “**degustazione dei prodotti aziendali**” di cui all’articolo 2 della legge regionale 29/2006 si intende l’offerta a pagamento, organizzata ai fini promozionali, di assaggi dei propri prodotti aziendali, che non hanno subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura, non presentano le caratteristiche di un pasto o merenda e possono essere degustati anche seduti a tavola, ma senza servizio assistito di somministrazione, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda e con l’osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
4. Per “**soggetti esterni**” di cui all’articolo 14 della legge regionale 29/2006 si intendono le figure non ricomprese nella manodopera familiare e nel personale dipendente assunto con contratto agricolo, quali le imprese di pulizia, le lavanderie industriali o altri soggetti che saranno oggetto di approvazione preventiva da parte della Commissione tecnica di cui all’articolo 5 delle presenti disposizioni.
5. Per “**attività svolta stagionalmente**” si intende per un periodo non superiore a 180 giorni l’anno, di cui almeno 100 consecutivi.
6. I fabbricati a destinazione agrituristica devono essere localizzati nel **centro aziendale**, di cui all’articolo 3 della legge regionale 29/2006, oppure localizzati in alpeggio, inteso come l’insieme di uno o più tramuti, contigui o prossimi, e delle superfici prevalentemente sfruttate a pascolo, situati in zona di montagna, che garantiscano il mantenimento del bestiame per un periodo di almeno 100 giorni consecutivi.
7. Per quanto riguarda l’agriturismo in *mayen*, viste le caratteristiche di disomogeneità proprie di tale istituto, i casi saranno valutati singolarmente dalla Commissione tecnica, in conformità a parametri riferiti ad un’attenta analisi dell’utilizzo agricolo dei fabbricati e delle superfici falciate e pascolate, costituenti il *mayen* stesso, e all’effettiva presenza dell’operatore agrituristico.

8. Per “**arredamento**” di cui all’articolo 16 comma 1 lett. c) della legge regionale 29/2006 si intendono gli arredi quali per esempio tavoli, cucina, letti e gli strumenti ad essi assimilabili come, per esempio, lavastoviglie, forno, abbattitore, in quanto funzionali all’esercizio dell’attività agrituristica e rilevanti in termini economici.

Art. 2 Modalità e limiti all'esercizio dell'attività agrituristica.

1. Nel caso di espletamento contestuale delle attività previste dall’articolo 2 della legge regionale 29/2006, i limiti massimi relativi ai coperti ed ai posti letto, di cui all’articolo 3 della medesima legge, non sono cumulabili.
2. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende**, per prodotti regionali tradizionali s’intendono i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Valle d’Aosta facenti parte dell’elenco approvato ai sensi del decreto ministeriale 350/99 e pubblicato annualmente sulla gazzetta ufficiale.
3. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende** sono esclusi dal conteggio della percentuale generale, di cui all’articolo 2, comma 1. lett. b), punto 1 della legge regionale 29/2006, poiché necessari e complementari alla preparazione dei pasti, le farine, l’olio, il sale, le spezie, lo zucchero, il the e il caffè.
4. Nell’attività di **somministrazione di pasti o merende**, nel periodo da novembre a aprile compresi, è consentito l’acquisto di verdure di diversa provenienza rispetto a quella aziendale necessarie ad offrire un servizio di qualità, dando priorità ai prodotti di aziende agricole locali.
5. Nell’attività di “**locazione camere con pensione**”, fermo restando le percentuali di cui all’articolo 2, comma 1, lett.a) della legge regionale 29/2006, è necessario che nell’elaborazione dei menù siano proposti almeno quattro piatti della cucina tradizionale valdostana a settimana.
6. In tutte le attività agrituristiche che prevedono la somministrazione, ivi compresa la degustazione di prodotti aziendali, possono essere serviti, oltre ai vini esclusivamente valdostani, altre bevande purché prodotte sul territorio regionale.
7. L’attività di somministrazione pasti o merende organizzata in forma di *party-service*, fatte salve le disposizioni igienico sanitarie vigenti, è limitata a un numero massimo di 2000 pasti annui, numero che dovrà essere sottratto al numero massimo di pasti annui (ristoro) definiti nell’attestato di complementarietà.
8. Per l’esercizio dell’attività di **somministrazione di pasti o merende** in forma di *party-service* deve essere garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti che rispettino le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle ulteriori stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di sanità.
9. I bambini fino a tre anni di età non sono conteggiati nei limiti massimi consentiti, relativi ai posti letto e ai coperti. E’ consentita l’aggiunta di un letto, in deroga ai limiti di superficie minima richiesta dalle disposizioni igieniche-sanitarie, in presenza di bambini di età inferiore a dodici anni.
10. Eventuali variazioni, relative al periodo di apertura e chiusura, superiori a sette giorni, devono essere comunicate allo sportello unico e alla struttura competente.

11. La denuncia dei prezzi, relativi alle attività agrituristiche, di cui all'articolo 12 della legge regionale 29/2006, è redatta su appositi modelli predisposti dalla struttura competente. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati **devono essere esposti in modo visibile nei locali di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.**
12. I pannelli con distintivo dell'agriturismo, che **vanno esposti in zona visibile all'esterno dell'edificio a destinazione agriturstica**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29/2006, sono realizzati a cura della struttura competente e sono consegnati all'operatore agriturstico, in seguito alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agriturstica, di cui all'articolo 9 della legge regionale 29/2006.
In caso di cessazione definitiva dell'attività, i pannelli **devono essere restituiti** alla struttura competente.

Art. 3 Limiti della capacità ricettiva.

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29/2006, la struttura competente, nell'attestato di complementarietà, provvede a determinare e comunicare a ciascuna azienda adetta all'esercizio dell'attività agriturstica, in termini massimi autorizzabili:
 - il numero di posti letto;
 - il numero di posti a sedere;
 - il numero di pasti/anno nel ristoro;
 - il numero di merende/anno nel ristoro;
 - il numero di prestazioni di locazione camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa;
 - il numero di merende somministrabili agli ospiti delle camere;
 - il numero di prime colazioni e/o merende somministrabili agli ospiti degli alloggi.Nella somministrazione di pasti o merende, oltre ai minimi aziendali di cui al successivo articolo 4, l'azienda deve garantire il rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2 della legge regionale 29/2006 e **la prevalenza di prodotti aziendali anche in termini di varietà** di prodotti disponibili in relazione ai menù proposti, comunicati all'ufficio competente all'atto della richiesta dell'attestato di complementarietà.
2. È ammesso ricorso avverso la determinazione di quanto previsto al comma precedente, da inoltrare al Dirigente della struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestato di complementarietà.

Art. 4 Parametri minimi aziendali necessari all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

1. I parametri minimi aziendali necessari per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29/2006, sono stabiliti distintamente per tipologia di attività svolta, così come indicato al comma 2.
2. I minimi colturali e di allevamento, richiesti per lo svolgimento di attività agrituristica, non devono essere inferiori a:

<i>Tipologia</i>	<i>Apertura Stagionale (gg lavorative)</i>	<i>Apertura Annuale (gg lavorative)</i>
Alloggi		150
Alloggi con prima colazione e merenda		180
Fattoria didattica		150
Fattoria didattica con merenda		170
Degustazione prodotti aziendali		170
Camere con prima colazione	180	200
Camere con mezza pensione	200	220
Camere con pensione completa	220	240
Somministrazione di pasti e merende (ristoro)	220	240
Somministrazione di merende (ristoro)	200	220
Somministrazione di pasti e merende (ristoro) in forma di party-service	220	240
Camere con mezza pensione e somministrazione pasti e merende (ristoro)	230	250
Camere con pensione completa e somministrazione pasti e merende (ristoro)	260	280

3. Nei casi delle aziende agricole situate in zone di montagna particolarmente disagiate nello svolgimento dell'attività agricola, oppure per causa di forza maggiore, i relativi minimi colturali e di allevamento saranno valutati dalla Commissione tecnica, la quale potrà applicare una riduzione dei parametri di cui al comma 2, fino ad un massimo del 20% per anni uno. Tale riduzione non può essere applicata all'attività di locazione alloggi e all'attività di sola fattoria didattica, in quanto il parametro aziendale richiesto per l'iscrizione nell'elenco operatori agrituristici in tali casi è minimo, e per chi ha realizzato ampliamento o nuova costruzione di fabbricati in quanto deve mantenere per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006 le giornate lavorative in agricoltura descritte alla tabella B dell'articolo 12 delle presenti disposizioni.
4. Nel caso di espletamento contestuale di più attività agrituristiche, se l'attività agrituristica è svolta stagionalmente, il periodo di apertura della fattoria didattica, qualora differente dai 180 giorni dichiarati, si aggiunge a quello stagionale, senza incidere sulle giornate lavorative minime richieste.

5. Le giornate lavorative di cui al comma 2 sono calcolate in base ai valori tabellari per il calcolo del fabbisogno lavorativo in agricoltura, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 06 agosto 2010 e sono riferite ai sotto elencati allevamenti e colture:
- **Allevamenti:** bovini, caprini, ovini.
 - **Colture:** foraggere (prato irriguo e prato asciutto **da conteggiarsi in toto solo per le aziende zootecniche**), seminativi, coltivazioni permanenti (prato arborato, frutteto, frutta a guscio, piccoli frutti, vigneti), piante officinali e aromatiche.
6. Nel conteggio delle giornate lavorative annue indicate al comma 2, sono aggiunte quelle necessarie alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché le giornate relative a colture ed allevamenti minori, non ricompresi nella DGR 2128/2010, se regolarmente registrati; i parametri necessari al relativo calcolo sono indicati nelle seguenti tabelle.

ALLEVAMENTI

TIPOLOGIA	GIORNATE	UNITA DI MISURA
AVICOLI	0.3	A CAPO
CONIGLI	1	A CAPO PER FATTRICE
SUINI - CINGHIALI	2.5	A CAPO E ALLEVATI PER 6 MESI
SUINI - CINGHIALI	5	A CAPO E ALLEVATI PER 12 MESI

TRASFORMAZIONE

TIPOLOGIA	TEMPO	UNITA DI MISURA
FORMAGGI FRESCHI	1	ORA/GIORNO
FORMAGGI MAGRI	2	ORE/GIORNO
FONTINA	6	ORE/GIORNO
TOMA	3.5	ORE/GIORNO
MACELLAZIONE	3	GIORNATE A CAPO
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	10%	DELLE GIORNATE OTTENUTE SIGA

Eventuali altri parametri verranno individuati e approvati dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5.

7. Nel conteggio delle giornate lavorative indicate al comma 2 concorrono, altresì, per un massimo complessivo del 10% delle giornate stesse, tutte le restanti categorie di allevamenti previste dalla tabella A4-allevamenti, allegata alla DGR 2128/2010, nonché le colture foraggere nelle aziende prive di allevamenti zootecnici, nonché le aziende agricole certificate biologiche.
8. L'attività agrituristica deve essere avviata con presentazione di SCIA entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può chiedere la reinscrizione nell'elenco purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

Art. 5 Commissione tecnica.

1. E'istituita una Commissione tecnica così composta:
 - dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - istruttore tecnico responsabile dell'ufficio competente;
 - perito agrario dell'ufficio competente;
 - perito agrario della struttura competente, designato dal dirigente;
 - dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali, o suo delegato.
2. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
3. In caso di disomogeneità dei pareri, il giudizio è motivatamente espresso dal Dirigente della struttura competente.
4. Le sedute della Commissione tecnica sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. All'interno delle competenze a essa affidate dalle presenti disposizioni, la Commissione tecnica provvede, in particolare, a:
 - verificare se il fabbricato oggetto dell'intervento insiste o si realizza nel **centro aziendale**;
 - esprimersi sull'individuazione del centro aziendale, in relazione a casi particolari;
 - verificare il mantenimento dell'entità aziendale, di cui all'articolo 4;
 - determinare i parametri minimi aziendali nei casi particolari di cui all'articolo 4, comma 3;
 - esprimere pareri preliminari in merito ad interventi nel settore dell'agriturismo;
 - esprimere il parere di razionalità, di cui al successivo articolo 6, sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
 - esprimersi sulle richieste di realizzazione di strutture di nuova costruzione o di recupero e sulle iniziative agevolabili elencate all'articolo 16 della legge regionale 29/2006;
 - esaminare le eventuali richieste di varianti in corso d'opera, ai fini della loro approvazione;
 - verificare la corretta determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, per gli interventi strutturali e non;
 - esaminare ed approvare eventuali prezzi non contemplati dal prezzario regionale;
 - valutare l'ammissibilità a finanziamento di arredi ai sensi dell'articolo 16 comma c) della legge regionale 29/2006 anche sulla base delle caratteristiche dei materiali, in termini di qualità e tradizione;
 - revisionare ed aggiornare periodicamente i massimali di spesa per l'acquisto di arredi, ratificati dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica in data 8 aprile 2009 ns. prot. 14758/agr ed approvati dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6 della DGR 1700/2007 (di seguito indicati come massimali ratificati dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica);

- valutare l'ammissibilità a finanziamento delle opere e degli impianti per i servizi complementari, sulla base di un giudizio di congruità tra la tipologia ricettiva svolta, il suo dimensionamento e la tipologia del servizio complementare per il quale è presentata la domanda di finanziamento.
6. Per le domande di finanziamento di importo fino a 10.000,00 euro di spesa ammessa, il parere può essere rilasciato direttamente dal responsabile dell'istruttoria, previo parere favorevole del dirigente della struttura competente o suo delegato. Nel caso di parere discorde fra responsabile dell'istruttoria e dirigente o suo delegato, la pratica è sottoposta all'esame della Commissione tecnica.
 7. La Commissione tecnica, per valutazioni in cui siano richieste competenze specifiche, laddove ritenuto necessario dalla struttura competente, può essere integrata da rappresentanti tecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali e/o di altre strutture regionali.
 8. E' ammesso ricorso alle valutazioni espresse dalla Commissione tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente della struttura competente.

Art. 6 Parere di razionalità.

1. La determinazione della spesa ammissibile e l'eventuale erogazione dei benefici presuppongono che le opere oggetto di finanziamento siano state sottoposte al parere di razionalità sul progetto, da parte della Commissione tecnica.
2. Il parere di razionalità esprime una valutazione in merito:
 - al centro aziendale,
 - al dimensionamento del progetto agrituristico, in relazione all'azienda agricola gestita dal richiedente verificando anche con un sopralluogo tecnico le giornate lavorative effettive in agricoltura,
 - alla tipologia dell'intervento (recupero, ampliamento o nuova costruzione) e dell'attività agrituristica che si intende realizzare,
 - alla realizzazione di una camera per il personale dipendente per lo svolgimento dell'attività agrituristica,nel rispetto dei parametri e dei massimali descritti nelle presenti disposizioni, e degli ulteriori requisiti richiesti, ai fini del finanziamento, dalla legge regionale 29/2006.
3. Nell'azienda agrituristica con attività minima di affitto camere con mezza pensione con apertura annuale con presenza di personale dipendente ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29/2006, priva di dormitorio di conduzione, potrà essere ritenuta razionale una camera di massimi 13 m² comprensiva di servizi. Tale iniziativa non rientra fra quelle agevolabili ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 29/2006 poiché non strettamente necessaria all'esercizio dell'attività agrituristica.
4. Il parere di razionalità costituisce un vincolo dimensionale progettuale da adottare per i locali strettamente necessari alla conduzione dell'azienda agrituristica, **a prescindere dall'eventuale successivo finanziamento.**
5. Apposita domanda a sportello è inoltrata alla struttura competente, corredata del progetto, della relazione tecnica illustrante in modo dettagliato la progettazione e degli eventuali ulteriori allegati individuati dalla struttura competente.

6. Il parere di razionalità è rilasciato **ai soggetti iscritti** nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006 e che sono titolari di azienda agricola tale da poter garantire la complementarietà dell'attività agrituristica richiesta.
7. Il parere di razionalità deve essere trasmesso al richiedente, entro **novanta giorni dalla data di presentazione della domanda**.
8. Il parere di razionalità è ammesso a riesame, previa richiesta motivata da inoltrare alla struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento del parere stesso.
9. La validità del parere di razionalità, per gli usi consentiti, è **di anni due dalla data del rilascio**.

Art. 7 Attestato di complementarietà.

1. La complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica prevista dall'articolo 8 della legge regionale 29/2006 è accertata, ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agrituristica, dalla struttura competente sulla base del tempo lavoro, espresso in ore medie annue, impiegato dall'impresa agrituristica nell'esercizio delle due attività, agricola e ricettiva.
2. L'accertamento della complementarietà dell'attività agrituristica è effettuato sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 4, secondo i valori tabellari per il calcolo del fabbisogno lavorativo in agricoltura, approvati con DGR 2128/2010, per quanto riguarda l'attività agricola, e secondo i criteri e i parametri di cui alle seguenti tabelle "A" e "B", per quanto riguarda l'attività agrituristica, rapportati ai dati contenuti nella domanda presentata ai fini del rilascio dell'attestato di complementarietà.
3. Il requisito della complementarietà è soddisfatto **purché il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica**, computati su base annua; a tal fine, si considera una giornata di lavoro pari a **otto ore**.
4. L'attestato di complementarietà contiene:
 - il numero di camere e di alloggi con i relativi posti letto,
 - il numero di coperti e di pasti o merende/anno per l'attività di somministrazione (ristoro),
 - il numero massimo di singole prestazioni nell'attività di locazione camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa,
 - il numero massimo di merende somministrabili agli ospiti delle camere ed agli utenti delle fattorie didattiche,
 - il numero massimo di prime colazioni e merende somministrabili agli ospiti degli alloggied ogni altro limite relativo alle attività agrituristiche che l'azienda può offrire, rimanendo in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, tenuto conto che **l'attività agricola deve essere sempre prevalente su quella agrituristica**.
5. L'esito dell'accertamento della complementarietà dell'azienda agrituristica, è comunicato dalla struttura competente al richiedente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

TABELLA "A" - TEMPO/LAVORO IN ATTIVITA' AGRITURISTICA		
Tipo di attività	n. posti letto	n. ore giorno
camera con 1 ^a colazione	fino a 8	4
camera con 1 ^a colazione	da 9 a 16	6
mezza pensione	fino a 8	10
mezza pensione	da 9 a 16	14
mezza pensione	da 17 a 24	18
pensione completa	fino a 8	18
pensione completa	da 9 a 16	20
pensione completa	da 17 a 24	24
alloggio con prima colazione	fino a 8	2
alloggio con prima colazione	da 9 a 16	3
merende per gli ospiti delle camere e degli alloggi	fino a 16	4
merende per gli ospiti delle camere	da 17 a 24	6
Tipo di attività	n. coperti	n. ore giorno
ristoro	fino a 20	8
ristoro	da 21 a 30	12
ristoro	da 31 a 60	14
ristoro	da 61 a 80	16
merende	fino a 20	4
merende	da 21 a 30	6
merende	da 31 a 60	7
merende	da 61 a 80	8
fattoria didattica mezza giornata		5
fattoria didattica giornata intera		7
Tipo di attività	n. posti letto	n. ore anno
alloggio	fino a 8	96
alloggio	da 9 a 16	150

TABELLA "B" – QUANTITÀ PRODOTTO	
Tipologia del servizio	Quantità prodotto (kg.)
Pasto nella pensione	1,00
Pasto nel ristorante	1,25
Merenda	0,65
Prima colazione	0,30
Vino a persona	0,25

6. L'attestato di complementarietà, esclusa l'attività di locazione alloggio, è da confermare ogni tre anni, decorrenti dalla data di rilascio. Almeno tre mesi prima della scadenza **del triennio** ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'attestato, l'operatore interessato presenta comunicazione di conferma o di modifica della situazione aziendale. In caso di variazione la struttura competente, **deve elaborare un nuovo calcolo del numero di coperti e di pasti/anno**, nell'attività di somministrazione di pasti e merende (ristoro), **del numero di singole prestazioni**, nelle attività di locazione camere con prima colazione, mezza pensione e pensione completa e **del numero di prime colazioni e merende**, nonché del periodo di apertura.

Art. 8 Criteri e parametri per la determinazione della spesa ammissibile.

1. La spesa ammessa ad agevolazione, riguarda le iniziative elencate all'art.16 della legge regionale 29/2006.
2. L'IVA **non rientra** nei costi ammissibili.
3. La spesa ammissibile è determinata nel modo seguente:
 - importo dell'investimento, comprensivo delle opere affidate a terzi e dei lavori in economia diretta, determinato dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale, nel limite dei rispettivi massimali di cui al successivo articolo 9; eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dall'elenco prezzi di cui sopra; le stesse sono valutate con specifiche analisi, nel limite dei rispettivi massimali di cui al successivo articolo 9;
 - importo per l'acquisto di arredi sulla base di almeno tre preventivi o di fatture quietanzate, nel rispetto dei massimali di spesa ratificati dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica e di ulteriori massimali approvati dalla Commissione tecnica;
 - oneri generali, (spese tecniche, piani di sicurezza, perizie geologiche, ecc.) nel limite massimo del 10%, da conteggiarsi sulla spesa ammissibile (da aggiungersi ai massimali).
4. All'atto della presentazione della domanda di agevolazione, il richiedente deve dichiarare le opere affidate a terzi e le opere in economia, che intende effettuare direttamente o con i suoi collaboratori nell'attività aziendale, assumendosi ogni responsabilità agli effetti della normativa vigente in materia di urbanistica, previdenza e sicurezza. Queste ultime saranno da computarsi con un abbattimento del 26,5% dei costi riportati sull'elenco prezzi regionale e saranno ammesse per un importo massimo di 45.000 € di spesa ammessa a domanda. Le tipologie di opere in economia, ammissibili a finanziamento, che dovranno essere certificate dal direttore dei lavori oppure da un altro tecnico qualificato e abilitato alla libera professione, sono le seguenti:
 - fornitura di materiale già disponibile in azienda;
 - utilizzo di macchinari aziendali;
 - lavorazioni a carattere agronomico e forestale;

Eventuali opere, non previste dall'elenco precedente, saranno valutate dalla Commissione tecnica.

Eventuali materiali acquistati, nell'ambito delle opere in economia, vanno rendicontati mediante presentazione di fatture quietanzate.

5. La quietanza sulle fatture va giustificata con bonifico bancario o postale.
6. **Inizio dei lavori:** le opere e gli impianti per i quali sono richiesti i benefici, devono essere avviati, pena la revoca dell'agevolazione, **entro un anno dal rilascio della concessione dell'agevolazione** da parte della Giunta regionale, fermo restando i vincoli urbanistici. Il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante la presentazione alla struttura competente della copia della dichiarazione, trasmessa al Comune, di inizio attività. Nel caso di lavori che non richiedono titolo abilitativo, il beneficiario deve produrre una dichiarazione indicante la data d'inizio lavori.
7. **Ultimazione dei lavori:** le opere oggetto di finanziamento devono essere ultimate nel termine di **quarantotto mesi dalla deliberazione della Giunta regionale che ha concesso l'agevolazione** se trattasi d'investimenti immobiliari, mentre nel termine di dodici mesi dalla deliberazione della Giunta regionale che ha concesso l'agevolazione se trattasi esclusivamente d'investimenti mobiliari. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori, la struttura competente provvede ad emettere un provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse. Tale provvedimento sarà proporzionale alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità dell'intervento.
Eventuali proroghe possono essere concesse dalla struttura competente, su motivata richiesta preventiva, verificata la concessione edilizia o altro titolo autorizzativo richiesto. **La documentazione utile al saldo** deve essere presentata dal beneficiario entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori.
8. **Avvio dell'attività:** l'attività agrituristica dovrà essere avviata entro un anno dalla liquidazione a saldo del beneficio in seguito all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori pena la revoca e la restituzione dell'agevolazione.

Art. 9 Massimali di spesa.

1. La spesa ammessa è determinata mediante la revisione del computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale e nel rispetto dei seguenti massimali, applicati **per metro quadrato di superficie lorda dei locali previsti in progetti** sottoposti al parere di razionalità rilasciato dalla Commissione tecnica:

	Nuova costruzione e ampliamento €/mq	Interventi di recupero su fabbricato esistente €/mq
<p>CAMERE E LOCALI ACCESSORI (camere, servizi, sala colazioni e/o pranzo, locali uso comune per il tempo libero, quali sala TV, sala lettura, ecc.);</p> <p>LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E MERENDE (cucina, sala da pranzo, servizi igienici)</p> <p>LOCALI PER LA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI E PER ATTIVITA' DIDATTICHE (sala degustazioni, laboratori preparazione piatti, aula didattica, servizi igienici).</p>	1.200,00	1.300,00
ALLOGGI		1.150,00
<p>CAMERE CON PRIMA COLAZIONE E ANGOLO COTTURA (camere, angolo cottura, servizi, sala colazioni e/o pranzo, locali uso comune per il tempo libero, quali sala TV, sala lettura, ecc.)</p>	1.250,00	1.350,00
<p>LOCALI PER LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI E LOCALI DI SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Locale macellazione animali propri, locale polivalente per varie fasi della produzione, locale panificazione, lavanderia, locali per servizi complementari ✓ Dispensa, camera essiccazione prodotti, stireria, deposito biancheria, deposito materiale per la pulizia dei locali, deposito sci ✓ Cantina conservazione formaggi, vini, patate, verdure <p>- in cemento e solaio piano:</p>	<p>1.000,00</p> <p>950,00</p> <p>800,00 interrato 750,00</p>	<p>1.100,00</p> <p>1.050,00</p> <p>900,00 interrato 850,00 seminterrato</p>

- in pietra (magg. € 300,000/mq) e con soffitto voltato (magg. € 300,00/mq):	seminterrato 1.100,00 interrato 1.050,00 seminterrato	1.200,00 interrato 1.150,00 seminterrato
BALCONI comprensivi di ringhiera, tavolato, piantoni ed ogni altro onere per rendere l'opera finita	400,00	Revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale
AUTORIMESSE solo interrate o seminterrate in alternativa ai posti auto esterni esclusivamente per locazione di alloggi o di camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa, in misura di un posto macchina per camera, fino ad un massimo di dodici e di un posto macchina per alloggio, fino ad un massimo di quattro	800,00 interrato 750,00 seminterrato 800,00 rampa coperta 400,00 rampa scoperta	Revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale
POSTI AUTO ESTERNI Per ristoro fino ad un massimo di 15. <i>In alternativa all'autorimessa</i> , esclusivamente per locazione di alloggi o di camere con prima colazione, mezza pensione o pensione completa, in misura di un posto macchina per camera, fino ad un massimo di 12e di un posto macchina per alloggio, fino ad un massimo di 4	250,00 esterno, senza copertura 400,00 esterno, con copertura	Revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale
SISTEMAZIONI ESTERNE <ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione esterna • Cannello e cancelletto di entrata • Pavimentazione • Opere murarie • Recinzioni • Marciapiedi • Impianti di irrigazione • Opere di sistemazione area verde <i>L'ammissibilità a finanziamento di eventuali opere non comprese nell'elenco di cui sopra, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica.</i>	Le voci di spesa dovranno essere dettagliate in computo metrico estimativo. Revisione delle spese, sulla base dell'elenco prezzi regionale, da aggiungersi ai massimali.	
SISTEMA ANTINCENDIO	2.000,00 ad azienda	
SISTEMA ALLARME	5.000,00 ad azienda	

2. La spesa ammessa per l'acquisto di **arredamento** per tutti i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica è così determinata:
- la spesa ammissibile è calcolata sull'imponibile riportante i costi unitari con descrizione delle forniture, suddivise per tipo di attività e per singolo locale, nel rispetto dei massimali ratificati dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica e di ulteriori massimali approvati dalla Commissione tecnica;
 - le fatture quietanzate non devono essere state emesse oltre mesi 12 prima della data di presentazione della prima domanda di finanziamento;
 - sono oggetto di finanziamento esclusivamente gli arredi e gli strumenti ad essi assimilabili, come definiti all'articolo 1 comma 8, approvati dalla Commissione tecnica.
3. Non sono ammessi a finanziamento:
- gli utensili;
 - il materiale di consumo;
 - la biancheria e la teleria.
4. La spesa ammessa per la realizzazione di opere, compresi gli impianti per servizi complementari e la cartellonistica è così determinata:

Descrizione	Massimali di spesa per azienda in €
Chalet deposito attrezzatura sportiva	1.500,00
Skysafe per sci	700,00
Piscina esterna fuori terra	3.500,00
Piscina esterna interrata	15.000,00
Vasca idromassaggio esterna fuori terra	10.000,00
Vasca idromassaggio esterna interrata	13.000,00
Sauna e/o bagno turco	5.000,00
Cartellonistica	a preventivo

Per altre opere, impianti utili all'espletamento dei servizi complementari, non ricompresi nella tabella sopra riportata, la spesa ammessa è determinata in conformità ad almeno tre preventivi di spesa, calcolata sull'imponibile, da liquidarsi previa presentazione di fatture quietanzate, oppure sulla revisione del computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale.

Art. 10 Procedura relativa alle agevolazioni.

1. Le domande complete relative alle agevolazioni devono essere presentate **dal 1° gennaio al 31 marzo o dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno**. Le stesse sono oggetto di contributo in base alle disponibilità di bilancio e oggetto di mutuo in base alla disponibilità del fondo di rotazione, tenendo conto della graduatoria approvata dalla Commissione tecnica.
2. Le domande di agevolazione devono comprendere tutte le spese e gli oneri correlati all'iniziativa, per la quale l'agevolazione è richiesta.
3. Le medesime domande devono contenere una dichiarazione nella quale viene preso atto della natura *de minimis* dell'aiuto richiesto e indicati gli altri aiuti di natura *de minimis* percepiti nell'arco dell'ultimo triennio con l'indicazione del relativo importo. L'importo complessivo degli aiuti concessi in *de minimis* ad una medesima azienda non deve superare i 200.000,00 € nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari. L'eventuale concessione del nuovo aiuto potrà avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti, durante l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, a un livello eccedente il massimale previsto.
4. L'importo minimo d'investimento ammissibile a finanziamento, per ogni domanda escluse quelle per la cartellonistica, è pari a 500,00 € di spesa ammessa per i beni mobili e 5.000,00 € per i beni immobili. Le fatture con imponibile minore a 100,00 € non sono ammesse.
5. **La spesa ammissibile** è determinata dalla struttura competente, previo parere positivo di razionalità di cui all'articolo 6 ed è ammessa a finanziamento a seguito di verifica tecnico-economica effettuata dal tecnico istruttore ed approvazione da parte della Commissione tecnica, nel rispetto dei criteri di riferimento per l'investimento proposto e dei massimali di cui agli articoli 8 e 9 nonché dell'elenco prezzi regionale.
6. **La comunicazione della spesa ammissibile**, determinata ai sensi del comma 5, non costituisce impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge regionale 29/2006 per l'erogazione dell'agevolazione.
7. La spesa ammissibile è comunicata all'interessato, per accettazione della stessa e per la scelta del tipo di finanziamento, entro novanta giorni dalla fine del periodo utile alla presentazione delle domande.
8. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della spesa ammissibile, il beneficiario può richiedere il riesame alla Commissione tecnica, per eventuali variazioni di stima, rispetto al preventivato, delle quantità e/o della tipologia d'interventi sulla struttura.
9. L'ammontare dell'agevolazione è comunicato all'interessato, dopo la deliberazione della Giunta regionale di concessione, se vi è disponibilità di bilancio.
10. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non consenta l'erogazione dell'agevolazione di tutti gli interventi collocati in graduatoria gli esclusi possono ripresentare domanda ad apertura di nuovo bando.
11. **Acquisto arredamento**: la domanda di finanziamento può essere presentata successivamente all'acquisto, corredata delle fatture quietanzate e la spesa ammissibile sarà calcolata nel rispetto dei massimali ratificati dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica e di ulteriori massimali approvati dalla Commissione tecnica.

12. **Stati di avanzamento:** il contributo a fondo perduto può essere erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di **quattro** e nel limite della percentuale massima del 80% dell'importo ammesso con restante saldo finale del 20%.
13. **Variazioni in corso d'opera:** a seguito dell'approvazione dell'investimento, eventuali variazioni in corso d'opera, che interessino le superfici e la disposizione interna dei vani ad uso agrituristico, possono essere realizzate se preventivamente autorizzate dalla Commissione tecnica, **fermo restando l'importo della spesa ammessa a finanziamento**, presentando istanza di riesame del parere di razionalità.
14. **Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori:** è effettuato dai tecnici della struttura competente su richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo, corredata della documentazione di cui all'articolo 11. Ulteriore documentazione può essere richiesta dal responsabile del procedimento.

Art. 11 Documentazione in allegato alla domanda di agevolazione.

1. Alla **domanda di agevolazione per gli interventi** di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis) della legge regionale 29/2006 deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto concessionato e eventuali progetti di variante, in scala 1:100;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della concessione edilizia o altro provvedimento autorizzativo;
 - c) relazione tecnica, redatta dal progettista incaricato;
 - d) tabella indicante la superficie netta e lorda calpestabile per ogni singolo vano in progetto;
 - e) estratto di mappa catastale relativo al fabbricato oggetto dell'intervento o al terreno sul quale si intende costruire la nuova struttura a destinazione agrituristica e relative visure catastali;
 - f) titolo di proprietà della struttura oggetto di intervento o dell'area fabbricabile;
 - g) computo metrico estimativo, controfirmato dal tecnico progettista, debitamente suddiviso tra le seguenti voci di costo ammissibile:
 - opere affidate a terzi, stimate in conformità all'elenco prezzi regionale. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dall'elenco prezzi di cui sopra, sono da valutare in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi o preventivi rilasciati da almeno tre ditte in concorrenza;
 - opere in economia, effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale. In tal caso il computo metrico deve essere redatto in conformità all'elenco prezzi regionale, abbattuto del 26,5% (ore: operaio comune senza maggiorazione) per lavorazioni ammesse all'articolo 8, comma 4;
 - h) elenco delle spese tecniche;
 - i) dichiarazione di responsabilità da parte del direttore dei lavori agli effetti della normativa vigente in materia di urbanistica e sicurezza inerente ad eventuali opere in economia diretta effettuate dal beneficiario;

- j) dichiarazione del beneficiario per le opere in economia (su modello fornito dalla struttura competente);
- k) delega da parte del proprietario o dei comproprietari (su modello fornito dalla struttura competente);
- l) sottoscrizione impegno mantenimento vincolo aziendale;
- m) documentazione fotografica attestante il fabbricato da ristrutturare e/o da ampliare o la porzione di terreno, in caso di nuova costruzione;

La documentazione descritta alle lettere a), b), c), g), h), i) va presentata in duplice copia, qualora il beneficiario abbia richiesto anche l'agevolazione a mutuo.

2. Alla **domanda di agevolazione per acquisto di arredamento** di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) della legge regionale 29/2006 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) tre preventivi o fatture quietanzate riportanti i costi unitari con descrizione delle forniture, suddivise per tipo di attività e per singolo locale;
- b) delega da parte del proprietario o dei comproprietari (su modello fornito dalla struttura competente).

3. Alla **domanda di pagamento degli stati d'avanzamento** lavori deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) libretto delle misure e registro di contabilità per le opere affidate a terzi, redatti in conformità all'elenco prezzi regionale e sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, oppure sulla base dei prezzi contrattuali, qualora fossero più favorevoli del prezzario, debitamente suddivisi tra le voci di costo ammesse e completi delle relative fatture quietanzate;
- b) libretto delle misure e registro di contabilità per le opere eseguite in economia diretta, redatti in conformità all'elenco prezzi regionale e sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, debitamente suddivisi tra le voci di costo ammesse, completi delle fatture quietanzate, o titoli equipollenti fiscalmente validi, rendicontanti i costi dei materiali utilizzati e certificazione delle ore effettuate in economia con prestazioni volontarie, controfirmata dal Direttore dei lavori;
- c) disegni di contabilità;
- d) copia delle fatture quietanzate inerenti ai lavori affidati a terzi;
- e) rendicontazione delle opere eseguite in economia diretta mediante presentazione delle fatture quietanzate, rendicontanti il costo dei materiali utilizzati e le ore effettuate in economia diretta, sottoscritta da libero professionista abilitato;
- f) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche (parcella del tecnico progettista, piani di sicurezza, perizie geologiche ecc.);
- g) atto dimostrante l'inizio dei lavori, entro un anno dal provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione;

Le contabilità in conto provvisorio non possono dare luogo a liquidazioni.

4. Alla **domanda di pagamento per lo stato finale** dei lavori deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) contabilità finale dei lavori, composta da libretto delle misure e registro di contabilità, per le opere affidate a terzi, redatta in conformità all'elenco prezzi regionale e sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, oppure sulla base dei prezzi contrattuali, qualora fossero più favorevoli dell'elenco prezzi regionali, debitamente suddivisa tra le voci di costo ammesse e completi delle relative fatture quietanzate;
 - b) contabilità finale dei lavori, composta da libretto delle misure e registro di contabilità, per le opere eseguite in economia diretta, redatta in conformità all'elenco prezzi regionale e sulla base di quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, debitamente suddivisa tra le voci di costo ammesse, completi delle fatture quietanzate, o titoli equipollenti fiscalmente validi, rendicontanti i costi dei materiali utilizzati e certificazione delle ore effettuate in economia con prestazioni volontarie, controfirmata dal Direttore dei lavori;
 - c) disegni di contabilità;
 - d) certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori;
 - e) copia delle fatture quietanzate relative alle spese tecniche (parcella del tecnico progettista, piani di sicurezza, perizie geologiche, ecc.);
 - f) copia autenticata di eventuali progetti di varianti in corso d'opera, debitamente autorizzati ai sensi di legge;
 - g) documento comprovante l'avvenuta trascrizione del vincolo, ove previsto;
 - h) certificato di agibilità dei locali a destinazione agrituristica o sostitutiva dichiarazione di conformità delle opere eseguite nel rispetto del progetto concessionato ed delle vigenti norme sanitarie, da rilasciarsi da parte del direttore dei lavori.

Art. 12 Parametri per il dimensionamento degli interventi di ampliamento e di nuova costruzione.

1. Nel caso di recupero di fabbricati esistenti, non è fissato un massimo di superficie calpestabile utilizzabile, rimanendo in essere il vincolo del numero di coperti e di posti letto autorizzati a ogni richiedente, dalla struttura competente.
2. Nel caso in cui vengano parzialmente utilizzate strutture agricole esistenti per attività agrituristiche, le superfici da adibire a quest'ultime non devono pregiudicare la razionalità minima dei locali rurali necessari all'attività agricola.
3. Qualora non sia possibile utilizzare o recuperare strutture esistenti, i fabbricati a uso agrituristico possono essere **di nuova costruzione**, ivi compreso l'ampliamento, **nel rispetto del numero di giornate lavorative in agricoltura, da mantenersi per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006, e dei massimali di superficie descritti nella tabella "B" e limitatamente alle attività svolte tutto l'anno**, di locazione di camere, di ristorazione mediante la somministrazione di pasti, merende e degustazioni di prodotti aziendali e di fattoria didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2006.

TABELLA “B” – SUPERFICIE CALPESTABILE MASSIMA		
ATTIVITA’ ANNUALI	GG. LAV. IN AGRICOLTURA	SUPERFICIE MASSIMA CALPESTABILE (mq.)
<i>Degustazione prodotti aziendali</i>	<i>174</i>	<i>50</i>
<i>Fattoria Didattica</i>	<i>174</i>	<i>50</i>
<i>Camere con 1^a colazione</i>	<i>282</i>	<i>272</i>
<i>Camere con 1^a colazione e cucina ad uso comune</i>	<i>290</i>	<i>300</i>
<i>Camere con 1^a colazione, con angolo cottura</i>	<i>296</i>	<i>320</i>
<i>Camere con mezza pensione</i>	<i>306</i>	<i>288</i>
<i>Camere con pensione completa</i>	<i>336</i>	<i>288</i>
<i>Ristoro</i>	<i>286</i> <i>304</i>	<i>120 (per 30 coperti)</i> <i>180 (per 60 coperti)</i>
<i>Camere con mezza pensione e ristoro</i>	<i>346</i>	<i>320</i>
<i>Camere con pensione completa e ristoro</i>	<i>376</i>	<i>320</i>

4. Le superfici calpestabili di nuova costruzione devono comunque essere proporzionali a quelle a destinazione agricola utilizzate, comprensive degli interrati, esistenti nell’ambito dell’azienda agricola del richiedente, esclusa la residenza del conduttore e approvate dalla Commissione tecnica, nella misura di 1 mq (rurale) / 0,50 mq (agriturismo) nel caso di aziende zootecniche e di 1 mq (rurale) / 0,75 mq (agriturismo) nelle altre tipologie aziendali e comunque non oltre la superficie massima prevista dalla tabella “B” del presente articolo.
5. La **superficie calpestabile massima di nuova costruzione non può superare complessivamente i 320 metri quadrati**, anche in caso di realizzazione di più attività agrituristiche.
6. Le superfici di cui alla Tabella “B” **sono proporzionali alla capacità ricettiva** (numero coperti e numero posti letto) e sono approvate dalla Commissione tecnica, sulla base della tabella “C”.

TABELLA “C” PROPORZIONI PER AMPLIAMENTI/NUOVE COSTRUZIONI		
Tipologia costruzione	Massimale superficie complessiva netta (mq)	Massimale superficie netta a p.l./coperto (mq)
Camere con 1 ^a colazione (16 posti letto)	272	17
Camere con 1 ^a colazione e angolo cottura (16 posti letto)	320	20
Camere con 1 ^a colazione e cucina ad uso comune	300	19
Camere con pensione (16 posti letto)	288	18
Ristoro (30 coperti)	120	4
Ristoro (60 coperti)	180	3
LOCALI DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI E LOCALI DI SERVIZIO	Interrati o seminterrati	Fuori terra
<ul style="list-style-type: none"> ▪ locale per la macellazione di propri animali; ▪ camera per l’essiccazione dei prodotti; ▪ dispensa; ▪ locale polivalente, come definito dalle disposizioni igienico-sanitarie; ▪ lavanderia; ▪ stireria; ▪ deposito biancheria; ▪ deposito attrezzi e materiale per la pulizia; ▪ deposito attrezzature sportive; ▪ altri locali, oggetto di approvazione da parte della Commissione tecnica 	Fino ad un fuori sagoma massimo del 30%.	Superficie proporzionata alle dimensioni dell’azienda agrituristica ed al tipo di attività agrituristica svolta e non superiore, complessivamente, a 70 metri quadrati di superficie calpestabile.

7. Gli interventi di ampliamento di fabbricati esistenti sono concessi fino al raggiungimento della superficie calpestabile di cui alla tabella “B” e limitatamente alle attività di locazione di camere, di fattoria didattica e di ristorazione mediante la somministrazione di pasti, merende e degustazioni di prodotti aziendali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2006.
8. Nel caso di riconversione di attività agrituristiche esistenti da ristoro e camere con pensione a un’attività di sola locazione di camere con pensione, è ammessa una deroga ai massimali di cui sopra fino a un massimo di 80 metri quadrati di superficie calpestabile, per la realizzazione delle superfici necessarie a ospitare l’aumento dei posti letto autorizzabili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale 29/2006.
9. Le superfici interrate di nuova costruzione possono raggiungere un fuori sagoma massimo del trenta per cento.
10. Laddove non previsto dalle norme di PRGC, le altezze massime nette interne dei locali a destinazione agrituristica non possono superare l’altezza valutata per ogni singolo caso dalla Commissione tecnica, in funzione delle esigenze specifiche dell’attività agrituristica richiesta.

Art. 13 Vincolo aziendale e di destinazione.

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo.
2. I beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 29/2006 devono sottoscrivere un impegno a non ridurre l'attività agrituristica e a non ridurre l'entità della propria azienda agricola (colture e/o allevamenti), intesa come entità aziendale complessiva, al di sotto dei minimi aziendali richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica svolta e per la tipologia di intervento (recupero o nuova costruzione), nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 19 della legge regionale 29/2006, salvo in presenza dei seguenti casi di forza maggiore:
 - a) gravi motivi familiari;
 - b) verificarsi di eventi o fatti eccezionali;
 - c) esproprio per pubblica utilità;
 - d) decesso del beneficiario.
3. Nei confronti di chi contravviene al vincolo aziendale, riducendo l'entità della propria azienda a una dimensione inferiore a quella minima richiesta per lo svolgimento dell'attività agrituristica, è disposta la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006, dandone comunicazione allo sportello unico competente per territorio. E' disposto, inoltre, il conseguente eventuale recupero delle agevolazioni liquidate in proporzione al periodo d'inadempimento del vincolo di destinazione e maggiorato degli interessi.
4. Non si procede alla cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006 ed al conseguente ed eventuale recupero dei contributi liquidati, nel caso in cui la riduzione dell'entità aziendale minima richiesta sia occasionale, temporanea e dovuta alle cause di forza maggiore di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che il beneficiario, o chi per esso, provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto per la concessione dell'aiuto, **entro un anno** dal verificarsi delle cause di forza maggiore.
5. Non si applica la procedura di cui al comma 4 del presente articolo alla terza consecutiva verifica della dimensione aziendale **inferiore a quella minima richiesta** per lo svolgimento dell'attività agrituristica, ma è disposta la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2006, dandone comunicazione allo sportello unico competente per territorio.

Art. 14 Vigilanza.

1. I controlli previsti all'articolo 29 della legge regionale 29/2006 sono effettuati dal personale della struttura competente, con le seguenti modalità:
 - a) su ogni azienda di nuova apertura, dalla fine del primo anno finanziario dell'attività;
 - b) sulle altre aziende agrituristiche operanti sul territorio regionale, nella misura di almeno un 5% di strutture l'anno;
 - c) sui requisiti minimi aziendali, giornate lavorative in agricoltura al 31 dicembre, di tutti gli operatori una volta all'anno;
 - d) sulle ricevute fiscali o fatture, relative alle attività di somministrazione nella pensione e nel ristoro, almeno una volta ogni tre anni;
 - e) sulla produzione aziendale, necessaria allo svolgimento dell'attività di somministrazione, a partire dal quinto anno successivo all'attestato di complementarità rilasciato dalla struttura competente. Nel caso che l'operatore, non abbia presentato comunicazione riguardante la conferma della situazione aziendale, la struttura competente provvede a richiedere i dati necessari al rinnovo dell'attestato di complementarità;
 - f) ogni qualvolta l'Ufficio agriturismo riceva segnalazioni da parte di terzi o rilevi fatti che richiedano verifiche ispettive.

Art. 15 Procedura di revoca delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni sono revocate nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato rispetto del termine di inizio lavori (art. 8 punto 6 delle presenti disposizioni applicative);
 - b) mancato rispetto del termine di avvio dell'attività (art. 8 punto 8 delle presenti disposizioni applicative);
 - c) mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 19 della legge regionale 29/2006;
 - d) cancellazione del beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006, dall'elenco di cui all'articolo 4 della legge medesima;
 - e) cessazione dell'attività agriturbistica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006, salvi i casi di cessione di azienda;
 - f) mancato rispetto del termine di ultimazione delle iniziative finanziate (art. 8 punto 7 delle presenti disposizioni applicative);
 - g) qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
2. La revoca del contributo nell'ipotesi indicata alla lettera b) comporta la restituzione del contributo a fondo perduto.
3. La revoca del contributo nell'ipotesi indicata alla lettera f) sarà proporzionale alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità dell'intervento.
4. La revoca del contributo nelle ipotesi indicate alle lettere c), d) ed e) è disposta in proporzione al periodo d'inadempimento del vincolo.

5. La revoca del contributo nelle ipotesi indicate alle lettere c), d), e), f) e g) comporta la restituzione del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati ad un tasso pari alla media ponderata del tasso BCE (tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali) per il periodo ricompreso tra la data della prima erogazione e la data del provvedimento di revoca.
6. I contributi sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori;
 - b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006.

La revoca del mutuo nell'ipotesi indicata alla lettera b) comporta la restituzione del capitale residuo del mutuo.
7. La revoca del mutuo nelle ipotesi indicate alle lettere c), d), e), f) e g) comporta la restituzione del capitale residuo, maggiorato di una somma a titolo di penalità, pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso BCE (tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali) e gli interessi corrisposti a tasso agevolato nel periodo ricompreso tra la data della prima erogazione e la data del provvedimento di revoca.
8. La revoca del mutuo nell'ipotesi indicata alla lettera f) sarà proporzionale alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità dell'intervento.
9. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi. In tal caso, gli interessi calcolati secondo i criteri di cui sopra sono dovuti fino alla scadenza della rateizzazione.

Art. 16 Procedura da adottare a seguito del decesso del beneficiario.

1. In caso di decesso dell'operatore agrituristico beneficiario del finanziamento, il subentro degli eredi sarà disposto mediante apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Nell'ipotesi di decesso del beneficiario avvenuto prima dell'erogazione, l'agevolazione (contributo o mutuo) è mantenuta in capo agli eredi subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria in caso di mutuo.
3. Nell'ipotesi di decesso del beneficiario avvenuto durante l'erogazione del contributo, l'importo erogato non deve essere restituito, mentre l'importo residuo può essere erogato agli eredi subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e alla realizzazione dell'investimento finanziato.
4. Nell'ipotesi di decesso del beneficiario avvenuto dopo l'erogazione del contributo, l'importo erogato non deve essere restituito.
5. Nell'ipotesi di decesso del beneficiario avvenuto durante o dopo l'erogazione del mutuo, il finanziamento è trasferito agli eredi, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 29/2006.
6. Il subentro in attività non ancora avviate può avvenire se gli eredi rispettano i vincoli di legge e se possiedono i requisiti richiesti per l'aiuto dalla legge regionale 29/2006;

Art. 17 Cessione di azienda.

1. Nell'ipotesi di cessione di azienda, il mutuo è trasferito al cessionario, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Art. 18 Procedura di trasferimento del mutuo.

1. La domanda di trasferimento del mutuo è presentata alla struttura competente che provvede a trasmettere a Finaosta la relativa deliberazione della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

Art. 19 Agevolazioni a mutuo.

1. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla deliberazione della Finaosta che autorizza l'accensione del mutuo stesso.
2. Il tasso del mutuo viene fissato all'atto della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo.
3. Qualora il mutuo sia concesso esclusivamente per l'acquisto di beni mobili, il periodo di preammortamento non può superare i dodici mesi. Nell'ipotesi di mutuo inerente investimenti immobiliari o misti, il periodo di preammortamento non può superare i quarantotto mesi.
4. Il periodo di preammortamento decorre dalla data della prima erogazione.
5. Il mutuo può essere erogato, a condizione che i lavori siano iniziati, in base a stati di avanzamento, nel numero massimo di quattro, di cui:
 - il primo pari al quaranta per cento dell'importo mutuato (o in misura superiore in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento) contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo;
 - e i successivi in funzione dello stato di avanzamento lavori; l'importo di questi ultimi non può superare il novanta per cento dell'importo ammesso a mutuo e deve tenere conto di quanto stanziato per le spese di acquisto di arredi;
 - la restante quota pari al dieci per cento è erogabile a seguito del completamento dell'intervento.
6. Ciascuna erogazione è subordinata a specifica autorizzazione trasmessa a Finaosta dalla struttura competente e alla verifica di Finaosta in merito alla capienza delle garanzie rilasciate.

Art. 20 Criteri per la formazione di graduatorie per la concessione dei contributi a fondo perduto.

Requisiti soggettivi:

- Nuovo Operatore agrituristico 20 punti
- Operatore agrituristico operante 10 punti

Tipologia d'intervento:

- Recupero di fabbricati 25 punti
- Nuova costruzione e ampliamenti 15 punti
- Predisposizione e installazione dei cartelli indicatori 10 punti
- Acquisto di arredamento nuovo operatore 10 punti
- Acquisto di arredamento e impianti innovativi 5 punti
- Acquisto di arredamento operatore già insediato 2 punti
- Realizzazione di opere per fattorie didattiche e attività complementari 2 punti
- Sostituzione di arredamento trascorsi 15 anni 0 punti

Obiettivo principale:

- Diversificazione dell'attività aziendale 10 punti
- Miglioramento dell'offerta agrituristica 5 punti
- Tutela e miglioramento del patrimonio architettonico 2 punti
- Ampliamento di attività agrituristica esistente 0 punti

Consistenza aziendale:

- Giornate lavorative in agricoltura maggiori di 250 10 punti
- Giornate lavorative in agricoltura da 201 a 250 5 punti
- Giornate lavorative in agricoltura da 151 a 200 2 punti
- Giornate lavorative in agricoltura fino a 150 0 punti.

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

Art. 21 Norme transitorie.

1. Le disposizioni approvate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6 della DGR 1700/2007, continuano ad essere applicate salvo modifiche e/o integrazioni disposte dalla Commissione tecnica.
2. Le presenti disposizioni attuative, riguardanti la concessione di agevolazioni, si applicano alle domande di finanziamento presentate dopo l'approvazione delle stesse, alle domande presentate anteriormente ma non ancora istruite e a quelle relative ad agevolazioni già concesse, ma non ancora totalmente liquidate.

Sommario

ART. 1 DEFINIZIONI.....	<u>1</u>
ART. 2 MODALITÀ E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA.	<u>2</u>
ART. 3 LIMITI DELLA CAPACITÀ RICETTIVA.	<u>3</u>
ART. 4 PARAMETRI MINIMI AZIENDALI NECESSARI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI.....	<u>4</u>
ART. 5 COMMISSIONE TECNICA.....	<u>6</u>
ART. 6 PARERE DI RAZIONALITÀ.....	<u>7</u>
ART. 7 ATTESTATO DI COMPLEMENTARITÀ.	<u>8</u>
ART. 8 CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE.....	<u>10</u>
ART. 9 MASSIMALI DI SPESA.....	<u>12</u>
ART. 10 PROCEDURA RELATIVA ALLE AGEVOLAZIONI.	<u>15</u>
ART. 11 DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE.	<u>16</u>
ART. 12 PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E DI NUOVA COSTRUZIONE.	<u>18</u>
ART. 13 VINCOLO AZIENDALE E DI DESTINAZIONE.	<u>21</u>
ART. 14 VIGILANZA.	<u>22</u>
ART. 15 PROCEDURA DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.	<u>22</u>
ART. 16 PROCEDURA DA ADOTTARE A SEGUITO DEL DECESSO DEL BENEFICIARIO.	<u>23</u>
ART. 17 CESSIONE DI AZIENDA.	<u>24</u>

ART. 18 PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO.....	<u>24</u>
ART. 19 AGEVOLAZIONI A MUTUO.	<u>24</u>
ART. 20 CRITERI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.....	<u>25</u>
ART. 21 NORME TRANSITORIE.	<u>25</u>